



Regolamento di “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l.

Alle procedure di mediazione depositate dal 15/11/2023 si applica il D. Lgs. 28/2010 come modificato (riforma Cartabia) e il DM 150/2023.

SOMMARIO

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Scelta e nomina del mediatore.....	2
Articolo 3 – Domanda di mediazione e avvio del procedimento.....	2
Articolo 4 – Procedimento.....	4
Articolo 5 – Modalità telematiche per la mediazione.....	6
Articolo 6 – Indennità e spese.....	7
Articolo 7 – Responsabilità delle parti.....	8
Articolo 8 – Clausola Compromissoria per Arbitrato rituale.....	8
Articolo 9 – Legge applicabile.....	9
<i>Allegato 1</i>	<i>10</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>11</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>12</i>

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la risoluzione delle controversie sottoposte ai mediatori dell’Organismo di conciliazione “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l. iscritto al n. 752 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e seguenti.

1.2 Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere, tramite un mediatore, controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, indicati dalla normativa vigente.

1.3 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza oltre che l’idoneità allo svolgimento dell’incarico. I mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. I mediatori di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. avranno la possibilità di formulare alle parti una proposta di conciliazione nei termini di legge.

Articolo 2 – Scelta e nomina del mediatore

2.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ai fini dell'art. 1, ha formato elenchi separati dei mediatori suddivisi per le specializzazioni delle varie materie, depositati presso la segreteria dell'Organismo e consultabili attraverso il sito dell'organismo www.crcmediazioni.it.

Il mediatore è designato dal Responsabile di Camera Risoluzione Controversie, a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco in considerazione della specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, dalla esperienza professionale e dalla preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

2.2 Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco. La Camera Risoluzione Controversie s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato il mediatore designato con altro tra quelli inclusi nel proprio elenco.

2.3 Il mediatore designato ha l'obbligo di comunicare, sia a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, terzietà e indipendenza. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l'incarico ricevuto, il Responsabile di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. provvede a designare un altro mediatore, ai sensi dei commi precedenti.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

2.4 Il procedimento di mediazione può essere avviato solo dopo che il mediatore designato abbia accettato per iscritto l'incarico e garantito la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" ai sensi del l'art. 14, comma 2, del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 28 e con riferimento al Codice Europeo di condotta dei mediatori.

2.5 Per le controversie di particolare complessità, il mediatore ha il potere di richiedere l'assistenza di un co-mediatore specializzato e la facoltà, qualora le parti lo richiedano prestandone il consenso, di nominare un terzo esperto scelto nell'elenco dei consulenti tecnici presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Organismo. Il compenso dell'esperto è a carico delle parti.

Articolo 3 – Domanda di mediazione e avvio del procedimento

3.1 Chiunque intenda ricorrere alla procedura di mediazione deve a tal fine depositare a mano o inviare per Posta Elettronica Certificata, oppure con raccomandata A/R, domanda scritta alla sede legale di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o alla sede competente per territorio, utilizzando gli appositi moduli predisposti da Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o altre istanze aventi il medesimo contenuto, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale e copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio.

La procedura s'intende avviata alla data dell'attribuzione del numero di protocollo del Registro degli affari di mediazione (R.A.M.) comunicato alla parte istante.

3.2 La domanda, redatta in originale ed in tante copie quante sono le parti da invitare, deve

essere sottoscritta dal richiedente o da tutte le parti interessate, qualora sia proposta congiuntamente, e deve contenere:

- a) nome e cognome della parte istante, qualora sia una persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se si tratti di persona giuridica;
- b) nome e cognome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza (delega sostanziale) per transigere la controversia, nonché nome e cognome dell'avvocato che la assiste.
- c) nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica, della parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, con l'indicazione dell'indirizzo e di quant'altro possa servire a contattarla e convocarla.
- d) l'esposizione sintetica del fatto, delle ragioni del contendere e delle conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte
- e) l'indicazione del valore della controversia. Qualora siffatto valore sia indeterminato o indeterminabile, ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua stima rilevata nel corso della procedura, l'Organismo decide il valore secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e lo comunica alle parti che lo approvano per il prosieguo della procedura. All'esito del procedimento le parti sono tenute al pagamento dell'importo della indennità corrispondente al valore di riferimento, secondo le tabelle allegate.
- f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- g) la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e dell'allegata Tabella delle indennità;

3.3 La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate di Camera Risoluzione Controversie, o eventualmente in una differente sede, concordata tra le parti, con il consenso del conciliatore, autorizzata dal Responsabile dell'Organismo.

Alla domanda potrà essere allegata l'eventuale documentazione a sostegno della richiesta, classificata nella suindicata domanda ai fini della tutela della riservatezza;

3.4 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. entro 30 giorni dalla data in cui il procedimento viene protocollato, fissa il primo incontro e designa il mediatore per la mediazione, dandone comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della convocazione. L'istante, in aggiunta all'Organismo è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. per difetti o errori nella convocazione delle parti. Qualora nel corso del procedimento di mediazione alcuna delle parti formuli istanza di chiamata di terzi nel procedimento, CRC provvede alla convocazione con spese a carico della parte richiedente.

3.5 La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito della istanza salva diversa volontà delle parti. Il termine non è perentorio. In caso di ricorso alla mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito della istanza. CRC comunica nei tempi di legge alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza, e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti.

3.6 Se la parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, comunque formalmente invitata, non conferma per iscritto, al più tardi almeno tre giorni prima della data del primo incontro, di aderire al procedimento, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata adesione. Allo stesso modo, qualora l'istante attivi la procedura e non

partecipi al successivo procedimento di mediazione cui tuttavia aderisce la controparte, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata partecipazione. L'Organismo, in entrambi i casi, archivia la procedura e consegna il suindicato verbale alla parte che ha partecipato, previo versamento delle spese di avvio previste per legge. In ogni caso, qualora la parte che non partecipa al procedimento giustifichi la sua assenza motivatamente, l'Organismo si riserva la facoltà di rinviare il primo incontro, sentita l'altra parte, previo il pagamento delle spese di avvio.

3.7 La parte invitata che intende partecipare alla procedura deve inviare a CRC nei termini previsti il modulo di adesione fornito dalla Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ovvero altro atto avente il medesimo contenuto, debitamente sottoscritti, allegando copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale, unitamente alla certificazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, specificando:

- a) nome e cognome, se persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se persona giuridica;
- b) nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica con l'indicazione del rappresentante legale munito dei necessari poteri di transazione della controversia, dell'indirizzo e di quant'altro possa servire a contattarla e convocarla, nonché nome e cognome dell'avvocato che la assiste.
- c) l'esposizione sintetica del fatto, delle ragioni delle eventuali controdeduzioni nei confronti della parte istante;
- d) l'accettazione del Regolamento e della Tabella delle indennità;
- e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le richieste di rinvio del primo incontro potranno essere valutate caso per caso dal mediatore, sentite le altre parti, previa corresponsione delle spese di avvio.

Articolo 4 – Procedimento

4.1 Le parti devono partecipare personalmente al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, con l'assistenza dell'avvocato.

Alle persone fisiche è consentita la partecipazione per il tramite di rappresentanti designati con apposita procura speciale sostanziale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante legale munito dei necessari poteri per definire la controversia in mediazione.

L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge.

Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possono intervenire anche solo nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

4.2 Il primo incontro è finalizzato a verificare con le parti la possibilità di proseguire nel merito la mediazione. L'organizzazione del calendario delle successive sessioni, congiunte e riservate, è rimessa al mediatore, sentite le parti e tenuto conto delle disponibilità logistiche della sede.

Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Il contenuto del colloquio svolto con una delle parti o con

altro soggetto interessato all'accordo rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.

Nel caso in cui al primo incontro non si raggiunga un accordo, o le parti dichiarino di non voler proseguire, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

4.3 Se le parti dichiarano che sussistano le condizioni per iniziare ad esaminare la controversia nel merito e proseguire nel tentativo di conciliazione, il mediatore ne dà atto nel verbale dell'incontro sottoscritto dalle parti anche per accettazione del presente Regolamento impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.

Eventuali rinvii degli incontri successivi devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

4.4 Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

A tal fine, qualora sia necessario richiedere pareri che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, o scelti concordemente dalle parti. Il loro compenso è interamente a carico delle parti.

4.5 Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare, secondo la normativa vigente, una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Nel caso in cui la proposta non venga accettata nei termini fissati, anche da una sola delle parti, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione dando atto del contenuto della proposta.

4.6 Al termine del procedimento, il mediatore redige processo verbale di avvenuta o fallita mediazione contenente gli estremi delle parti, del luogo e della data della domanda di mediazione e dell'esito del procedimento. Il verbale in originale, al quale è allegato il testo dell'accordo, viene depositato presso la segreteria dell'Organismo ed è rilasciato in copia alle parti intervenute che ne fanno richiesta solo all'esito del pagamento integrale del corrispettivo di spettanza di Camera Conciliazione Controversie.

In applicazione del codice europeo di condotta del mediatore, il mediatore ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti.

4.7 Conclusa la procedura ad ogni parte del procedimento verrà consegnata una scheda per

la valutazione del servizio secondo lo schema allegato al presente regolamento che, dopo la compilazione e sottoscrizione, sarà trasmessa al responsabile dell'organismo. Camera Risoluzione Controversie restituisce alla parte che ne fa richiesta la documentazione depositata conservando una copia degli atti della procedura di mediazione presso la sede ove si è svolta, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento ai sensi dell'art. 2961, c.1, c.c.

4.8 Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. Il mediatore, e tutti coloro che hanno partecipato alla mediazione, non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della procedura di mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. L'obbligo della riservatezza riguarda anche opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal mediatore, ammissioni fatte dalla controparte, o che la stessa abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti vi consentano;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata.

Fatti, documenti, informazioni ed ogni elemento altrimenti ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

Articolo 5 – Modalità telematiche per la mediazione

5.1 Al fine di rendere di agevole la procedura, la mediazione può svolgersi con modalità telematiche o di comunicazione a distanza, utilizzando le piattaforme disponibili, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale possibilità per i partecipanti di accedere a tali procedure. L'utilizzo di siffatte procedure può riguardare tutte le fasi del procedimento, ad eccezione della domanda di accesso ovvero dell'atto di adesione che devono essere presentate con le formalità di cui al precedente art. 3 previo pagamento delle spese di avvio. È ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore presso la sede dell'Organismo.

5.2 Le modalità telematiche di svolgimento della mediazione viene gestito dall'Organismo utilizzando la piattaforma concordata nel giorno e nell'ora comunicati secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti.

Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate in video conferenza utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte. Le parti hanno la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via riservata e di trasmettere a quest'ultimo la documentazione ritenuta utile che desiderano non sia resa nota a controparte.

5.3 Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo Pec. In

caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo Pec, allo scopo di certificarne la provenienza. In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, ai sensi dell'art. 83, comma 20bis, terzo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, l'avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

Articolo 6 – Indennità e spese

6.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione come determinate sulla base della normativa vigente.

Nessuna indennità, in aggiunta alle spese di avvio, è dovuta dalle parti nel caso in cui il primo incontro si conclude senza accordo. In nessun caso, anche per rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione prima dello svolgimento del primo incontro, le spese di avvio sono ripetibili.

6.2 Le spese di mediazione vengono calcolate a norma del codice di procedura civile in relazione al valore della lite indicato nella domanda di mediazione (art.3 lettera e).

6.3 Qualora siffatto valore sia indeterminato o indeterminabile, ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua stima rilevata nel corso della procedura, l'Organismo decide il valore secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e lo comunica alle parti che lo approvano per il prosieguo della procedura.

All'esito del procedimento le parti sono tenute al pagamento dell'importo della indennità corrispondente al valore di riferimento, secondo le tabelle allegate.

6.4 Le spese di avvio della mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle materie considerate obbligatorie secondo la normativa vigente l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6.5 Le spese di mediazione, che comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, dovranno essere versate dalle parti a fronte del rilascio del verbale attestante l'esito della procedura.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

6.6 Le spese di mediazione indicate, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

6.7 Spese vive: le spese vive documentate riguardano le convocazioni, nonché eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività di segreteria.

6.8 L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

Articolo 7 – Responsabilità delle parti

7.1 È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
- b) il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c) le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
- d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f) la determinazione del valore della controversia;
- g) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- h) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- i) ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

7.2 Camera Risoluzione Controversie non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

7.3 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Articolo 8 – Clausola Compromissoria per Arbitrato rituale

8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere nei confronti di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. con riguardo ad assunte fattispecie di responsabilità nei confronti dell'Organismo e/o dei suoi mediatori, co-mediatori ed ausiliari sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre soggetti, di cui uno nominato da parte attore, altro nominato da parte convenuta ed il terzo Arbitro in caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Taranto.

8.2 Qualora la controversia coinvolga più di due parti in caso di disaccordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale sarà sempre devoluta al Presidente del Tribunale di Taranto. In questo caso il Collegio arbitrale sarà sempre composto da un numero dispari di Arbitri.

8.3 Gli Arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 c.p.c.

8.4 È espressamente convenuto che la presente clausola compromissoria non sarà applicata nel caso in cui Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia costretta ad agire giudizialmente per il recupero forzoso delle indennità di mediazione non corrisposte dai fruitori del servizio. Solo in tali casi la competenza territoriale sarà del Tribunale di Taranto.

Articolo 9 – Legge applicabile

9.1 La procedura prevista dal presente Regolamento s'ispira ai principi della mediazione e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si applica il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nonché il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive integrazioni e modificazioni.

9.2 Sottoscrivendo l'atto di accesso alla procedura di mediazione di cui al presente Regolamento la parte dichiara di accettare, come in effetti accetta tutte le clausole e le disposizioni contenute nel presente Regolamento come pure dichiara di accettare, come in effetti accetta le tariffe applicate da Camera Risoluzione Controversie s.r.l..

Allegato 1

Tabella allegata al Regolamento

VOLONTARIE

VALORE euro	tab. A		spese	MAGGIORAZIONE SPESE				complessità
	minimi	avvio		AVVIO tot.	primo positivo	successivi positivo	negativo	
fino a 1.000	80,00	40,00	60,00	100,00	22,00	25,00	20,00	16,00
1.001 a 5.000	160,00	75,00	120,00	195,00	44,00	50,00	40,00	32,00
5.001 a 10.000	290,00	75,00	120,00	195,00	187,00	212,50	170,00	58,00
10.001 a 25.000	440,00	75,00	120,00	195,00	352,00	400,00	320,00	88,00
25.001 a 50.000	720,00	75,00	120,00	195,00	660,00	750,00	600,00	144,00
50.001 a 150.000	1200,00	110,00	170,00	280,00	1133,00	1287,50	1030,00	240,00
150.001 a 250.000	1500,00	110,00	170,00	280,00	1463,00	1662,50	1330,00	300,00
250.001 a 500.000	2500,00	110,00	170,00	280,00	2563,00	2912,50	2330,00	500,00
500.001 a 1.500.000	3900,00	110,00	170,00	280,00	4103,00	4662,50	3730,00	780,00
1.500.001 a 2.500.000	4600,00	110,00	170,00	280,00	4873,00	5537,50	4430,00	920,00
2.500.001 a 5.000.000	6500,00	110,00	170,00	280,00	6963,00	7912,50	6330,00	1300,00
oltre 5.000.000 (**)	6500,00	110,00	170,00	280,00	6963,00	7912,50	6330,00	1300,00

OBBLIGATORIE

(riduzione del 20%)

VALORE euro	tab. A		spese	MAGGIORAZIONE SPESE				complessità
	minimi	avvio		AVVIO tot.	primo positivo	successivi positivo	negativo	
fino a 1.000	64,00	32,00	48,00	80,00	17,60	20,00	16,00	12,80
1.001 a 5.000	192,00	60,00	96,00	156,00	35,20	40,00	32,00	25,60
5.001 a 10.000	226,20	60,00	96,00	156,00	149,60	170,00	136,00	46,40
10.001 a 25.000	352,00	60,00	96,00	156,00	281,6	320,00	256,00	70,40
25.001 a 50.000	576,00	60,00	96,00	156,00	528,00	600,00	480,00	115,20
50.001 a 150.000	960,00	88,00	136,00	224,00	906,40	1030,00	824,00	192,00
150.001 a 250.000	1200,00	88,00	136,00	224,00	1170,40	1330,00	1064,00	240,00
250.001 a 500.000	2000,00	88,00	136,00	224,00	2050,40	2330,00	1864,00	400,00
500.001 a 1.500.000	3120,00	88,00	136,00	224,00	3282,40	3730,00	2984,00	624,00
1.500.001 a 2.500.000	3680,00	88,00	136,00	224,00	3898,40	4430,00	3544,00	736,00
2.500.001 a 5.000.000	5200,00	88,00	136,00	224,00	5570,40	6330,00	5064,00	1040,00
oltre 5.000.000 (**)	5200,00	88,00	136,00	224,00	5570,40	6330,00	5064,00	1040,00

(**) CRC srl non applica maggiorazioni

AVVIO: somma delle spese di avvio + le spese base di mediazione

SPESE DI MEDIAZIONE: somma delle spese base di mediazione + le maggiorazioni

Codice etico dei mediatori

Nello svolgimento delle proprie funzioni i mediatori sono tenuti ad uniformarsi alle seguenti norme di comportamento:

1. I mediatori devono essere forniti di una formazione e competenza adeguati e devono curare il continuo perfezionamento della loro preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, avuto riguardo agli aspetti teorici, normativi e pratici.

In particolare costituisce precipuo dovere professionale e deontologico il rispetto delle norme di legge (D. Lgs. n.28/2010) e di regolamento (D.M. n.180/2010) che disciplinano l'esercizio e l'aggiornamento della loro professione.

2. Il mediatore che ritiene di non essere qualificato allo svolgimento del procedimento di mediazione assegnato – tenuto conto del titolo di studio, del percorso formativo e professionale e della competenza ed esperienza maturati – deve informarne il Responsabile dell'Organismo e rifiutare la nomina.

3. Il mediatore non deve accettare l'incarico ovvero deve rifiutarlo qualora sussistano o sopravvengano circostanze che possano compromettere la sua indipendenza ed imparzialità ovvero determinare un conflitto di interessi; di tali circostanze - quali, esemplificativamente, l'esistenza di relazioni di tipo personale, professionale ed economico con una delle parti ovvero l'interesse rispetto all'esito della mediazione - deve sempre informare il Responsabile dell'Organismo e le parti.

4. Il mediatore deve sempre agire nei confronti delle parti in modo imparziale, dando altresì immagine imparziale di sé, rimanendo neutrale rispetto all'esito della lite ed assicurando a tutte le parti un'equa assistenza. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la nomina e di interrompere la procedura in seguito alla constatata incapacità di mantenere la propria imparzialità e neutralità.

5. Il mediatore deve assicurarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano ed accettino le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza, nonché il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Le parti sono libere di concordare con il mediatore le modalità di conduzione del procedimento, sempre nel rispetto del Regolamento dell'Organismo, spettando al mediatore la facoltà di procedere a sessioni congiunte e/o riservate.

6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Il mediatore si adegua al codice europeo di condotta e, pertanto, ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti; egli non può in alcun modo esercitare pressione sulle parti.

7. Il mediatore cura nei modi ritenuti più opportuni, sempre nei limiti della propria competenza ed esperienza, che l'eventuale accordo raggiunto tra le parti sia stato effettivamente voluto e compreso in tutti i suoi termini, pur non assumendo alcun obbligo verso le stesse per quanto concerne la redazione dello stesso, in quanto l'accordo che pone fine alla controversia è atto delle parti.

8. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione derivante dalla mediazione o ad essa correlata, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, salvo che a tanto sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RAM . _____ DEL _____

DATA _____

NOME _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

c) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

d) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

e) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

f) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Data

Firma